

Le società interessate all'IRES Premiale

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

Scopri di più

L'introduzione della c.d. **IRES Premiale**, disciplinata dall'[art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024](#) (Legge di bilancio 2025), rappresenta una **misura di fiscalità agevolata e transitoria**. L'agevolazione, che prevede una riduzione dell'aliquota IRES di **4 punti**, si applica per il solo **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024** (ovvero il 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). L'ambito soggettivo dell'IRES Premiale è delineato dall'[art. 3, D.M. 8 agosto 2025](#), in coerenza con la fonte primaria. **Possono beneficiare** della riduzione d'aliquota IRES **tutti i soggetti IRES** che rispettano le condizioni di accesso, **a esclusione di alcune categorie** specificamente individuate. **L'agevolazione spetta** principalmente ai seguenti soggetti:

- **società ed enti** di cui all'[art. 73, comma 1, lett. a\) e b\), TUIR](#) (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato). Sono **inclusi anche gli enti pubblici e privati**, e i trust residenti, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- **stabili organizzazioni nel territorio dello Stato** dei soggetti di cui all'[art. 73, comma 1, lett. d\), TUIR](#). Questa inclusione rispetta i **principi di non discriminazione tra imprese residenti e non residenti**.

I soggetti di cui all'[art. 73, comma 1, lett. c\), TUIR](#) (**enti non commerciali e altri soggetti**) possono beneficiare della **riduzione d'aliquota IRES** limitatamente al **reddito derivante dall'eventuale attività commerciale svolta**. Per tali soggetti, è necessario fare riferimento **all'utile accantonato relativo all'attività commerciale**, derivante dalla contabilità separata obbligatoria ai sensi dell'[art. 144, TUIR](#).

La normativa prevede che **alcune categorie di società ed enti** siano **escluse dalla riduzione dell'aliquota IRES**. Tali esclusioni sono motivate dal fatto che il beneficio richiede **nuovi investimenti** e, pertanto, presuppone la **piena operatività delle imprese**. Le esclusioni riguardano i **soggetti che**, nel periodo d'imposta successivo a quello in **corso al 31 dicembre 2024** (il 2025 per i soggetti solari), **sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a**

procedure concorsuali di natura liquidatoria. Tra le procedure liquidatorie menzionate nella Relazione illustrativa rientrano la **liquidazione coatta amministrativa**, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, il concordato preventivo, il **concordato minore e il concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio (ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019). Viceversa, i soggetti che si trovano in una procedura concorsuale che abbia **finalità di risanamento** (come il concordato con continuità aziendale) **possono comunque fruire del beneficio.** Se il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2024 termina con l'apertura della liquidazione, la riduzione dell'aliquota IRES spetta comunque per tale ultimo periodo, purché ricorrano le **altre condizioni.**

L'esclusione si applica anche a chi, nel periodo d'imposta agevolato (il 2025), determina il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari. Tra questi rientrano, ad esempio, **le società che hanno optato per la "Tonnage tax"**, le società agricole che determinano il **reddito su base catastale**, le società definite **"non operative"** (ai sensi dell'[art. 30, Legge n. 724/1994](#)), e gli enti non commerciali che applicano la **contabilità semplificata** (che usufruiscono di un regime forfetario).

La Relazione illustrativa ha fornito, infine, un chiarimento essenziale riguardo la **compatibilità con il Concordato Preventivo Biennale (CPB).** Ai soggetti che aderiscono al CPB (D.Lgs. n. 13/2024), **la riduzione dell'aliquota IRES spetta e va applicata sul reddito concordato.** Questo perché la modalità di determinazione del reddito tramite concordato **non è considerata assimilabile a un regime forfetario** ai fini dell'esclusione. Qualora il contribuente, aderendo al CPB, **opti per l'imposta sostitutiva**, di cui all'[art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024](#), la riduzione IRES si applica solo alla **quota di imponibile assoggettata all'aliquota IRES ordinaria** ([art. 77, TUIR](#)).